

**ROLLER CLUB
BIASCA**

STATUTO

BIASCA , OTTOBRE 2007

PARTE PRIMA

Denominazione – sede – scopo

Art. 1

Sotto la denominazione Roller Club Biasca (R.C. Biasca) è costituita con sede a Biasca un'associazione apolitica e aconfessionale retta dall'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Dal presente statuto vengono formalmente riconosciuti regolamenti e decisioni dello stesso.

Art. 2

- a) Il R.C. Biasca si propone mediante la pratica di questo sport di riunire le persone interessate e allargare lo spirito di solidarietà e la camerateria fra soci e gente estranea;
- b) Il R.C. Biasca si propone di organizzare e partecipare a competizioni locali, cantonali, nazionali e internazionali.

Art. 3

Il R.C. Biasca è affiliato all' FSRH – SRHV

PARTE SECONDA

Ammissioni

Art. 4

Il R.C. Biasca è composto di soci attivi, passivi, sostenitori e onorari.

Art. 5

Ogni persona che si interessa al Club può farne parte in qualità di socio senza limite di età, mediante pagamento della tassa fissata ogni anno dal comitato.

Art. 6

Colui che desidera acquisire la qualità di socio deve:

- rispettare le decisioni statutarie dopo averne preso debita conoscenza
- presentare una dichiarazione scritta o orale al comitato; il comitato si pronuncerà sull'ammissione o meno del candidato

PARTE TERZA

Diritti e doveri

Art. 7

Tutti i soci art. 4 e 5 hanno uguali diritti e doveri verso i loro compagni, verso il comitato e la società, come dal presente statuto.

- a) Soci attivi: sono quelle persone che desiderano far parte a competizioni sociali, ticinesi, nazionali e internazionali e che pagano la tassa minima annuale fissata dal comitato. Partecipare agli allenamenti come dai comunicati della commissione tecnica, e a presentarsi alle gare in tenuta sportiva. Tutti i soci attivi hanno diritto alla libera entrata sul campo da gioco. Soci attivi con meno di 14 anni non hanno diritto di voto alle assemblee.
- b) Soci passivi: sono tutte quelle persone che pagano la tassa minima sociale decisa dal comitato. Possono presenziare alle assemblee con diritto di parola ma non di voto.
- c) Soci sostenitori: sono tutte quelle persone o ditte che finanziano e sostengono la società con una quota minima annuale fissata dal comitato. Possono presenziare o essere rappresentanti alle assemblee ma senza diritto di voto.
- d) Soci onorari: l'assemblea generale dei soci, dietro proposta del comitato può proclamare socio onorario quella persona fisica che si sia dimostrata particolarmente benemerita nei confronti della società, ed in modo speciale nello sport del R.C. Biasca. Questi sono esonerati da tasse e possono beneficiare di tutti i diritti per soci attivi.

Art. 8

I soci del R.C. Biasca non assumono nessuna responsabilità per gli impegni sociali, i quali sono garantiti unicamente dai beni della società.

Art. 9

I soci hanno diritto di protezione della propria personalità a senso degli articoli 27 e 28 del Codice Civile Svizzero.

Art. 10

Tutti i soci attivi e onorari presenti all'assemblea generale hanno uguale diritto di voto.

Art. 11

Soci domiciliati nella Svizzera interna o all'estero possono farsi rappresentare all'assemblea generale da un delegato che ha per loro diritto di voto.

Art. 12

Ogni socio è privato del suo diritto di voto nelle decisioni ad un affare nel quale egli stesso è parte in causa.

Art. 13

I soci hanno anche diritto di iniziativa e di referendum oltre la facoltà dell'interpellazione e del postulato.

Art. 14

I soci attivi che godono di tutto il materiale messo a loro disposizione dal Club sono responsabili dei danni e delle perdite causate da loro. Le spese di riparazione sono a loro carico.

Art. 15

I soci attivi hanno l'obbligo di partecipare agli allenamenti, alle riunioni e alle assemblee se ragioni valide non lo impediscono.

Art. 16

Ogni socio attivo regolarmente convocato ad una gara in caso di assenza o particolare impedimento, ha l'obbligo di giustificarsi presso il comitato.

Art. 17

Il comportamento di un socio deve essere esemplare sì da non suscitare né critiche né scandali per altri. Ciò presuppone dignità, lealtà e sportività e in particolar modo, rispetto verso gli organi dell'associazione, camerateria con gli altri soci e buon senso con terze persone utenti delle piste.

Art. 18

I soci non devono abusare dei loro diritti statutari. Ogni abuso è passibile di sanzione.

PARTE QUARTA

Dimissioni ed esclusioni

Art. 19

La qualità di socio perde:

- per decesso
- per esclusione decisa dal comitato
- per dimissioni presentate per iscritto al comitato, e accettate quando l'istante abbia fatto fronte a tutti gli obblighi sociali. I soci uscenti o esclusi non possono esigere il rimborso delle tasse pagate per il periodo.

Art. 20

Un socio può sospendere la sua attività mantenendo tuttavia la sua qualità di socio, se giusti motivi l'obbligano a trasferirsi temporaneamente altrove.

PARTE QUINTA

Organi

Art. 21

Gli organi del R.C. Biasca sono:

- Assemblea generale dei soci
- Commissioni
- Comitato
- Revisori

PARTE SESTA

Assemblea dei soci

Art. 22

L'assemblea generale è il potere supremo dell'associazione.
Essa ha il diritto inalienabile di:

- a) adottare e modificare gli statuti
- b) eleggere il comitato, Presidente, Vice Presidente, Segretario, Cassiere, Commissario tecnico, ev. membri annessi, i delegati presso la Federazione Svizzera
- c) controllare il comitato e dargli scarica
- d) prendere tutte le decisioni che le sono riservate dagli statuti
- e) si riunisce annualmente in seduta ordinaria su decisione del comitato.

Art. 23

Convocazione dell'assemblea generale:

- l'assemblea generale può essere convocata dal comitato in qualunque occasione
- l'assemblea può anche essere convocata su richiesta di 1/5 dei soci con lettera firmata al comitato.

Art. 24

L'assemblea generale ordinaria si riunisce ogni anno all' inizio della stagione.

Art. 25

Elezioni, votazioni, decisioni:

- a) le elezioni, votazioni, decisioni hanno luogo, al primo scrutinio, a maggioranza dei soci presenti aventi dei diritti di voto e al secondo scrutinio a maggioranza relativa
- b) la maggioranza dei 2/3 dei voti è necessaria per lo scioglimento o la fusione della società, come pure per una revisione parziale o totale degli statuti
- c) i membri del comitato hanno diritto di voto.

Art. 26

L'assemblea generale può revocare i membri del comitato o dell'organo di controllo, come pure altri mandatari nominati da essa.

Art. 27

Le elezioni e votazioni hanno luogo per alzata di mano o per voto segreto a richiesta. A parità di voti il presidenziale prevarrà.

Art. 28

La proposizione alla quale hanno aderito tutti i soci per iscritto equivale a una decisione dell'assemblea generale.

PARTE SETTIMA

Comitato

Art. 29

Il R.C. Biasca è diretto da un comitato composto da 7 membri, ossia:

- il Presidente, Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere e tre membri
- le cariche possono anche essere doppiate a secondo della necessità e capacità di ogni membro.
- nelle decisioni, in caso di parità di voto prevarrà quello presidenziale.

Art. 30

La durata delle funzioni dei membri del comitato è di 1 anno e questi possono essere rieletti.

Art. 31

Il comitato ha il diritto e il dovere di gestire gli affari della società non attribuiti o riservati all'assemblea generale e di rappresentarla in conformità agli statuti.

Art. 32

Esso ha in particolar modo la competenza di:

- a) preparare le deliberazioni dell'assemblea generale;

- b) stabilire contrattualmente la quota affitto della gerenza, ed in particolare: affitto gestione campo, affitto sede, luce, acqua, telefono, assicurazioni, ecc. adeguandosi al relativo costo della vita;
- c) ammettere, rifiutare o escludere dei soci. Il ricorso per via di referendum all'assemblea generale è aperto agli altri soci;
- d) prendere decisioni urgenti che saranno in principio inappellabili;
- e) fissare le tasse annuali;
- f) tramite la commissione tecnica scegliere i giocatori formanti le squadre, quelli individuali, nelle gare stabilite dal comitato all'inizio della stagione;
- g) dopo ogni competizione riunirsi e fare il relativo bilancio;
- h) durante la stagione, a secondo delle esigenze, il comitato si riunisce.

Art. 33

- a) solo la firma del presidente con il segretario, impegna valevolmente la società
- b) solo la firma del cassiere o del presidente, impegna la società per l'onere finanziario.

PARTE OTTAVA

Revisione dei conti

Art. 34

L'Assemblea Generale nomina 2 verificatori dei conti più un sostituto, il quale in caso di assenza di uno dei verificatori avrà il compito di sostituirlo. I verificatori devono controllare lo stato della cassa e presentare un rapporto a quest'ultima.

Art. 35

Questa commissione, con l'autorizzazione del comitato può in ogni tempo procedere a una verifica della cassa, mediante preavviso di dieci giorni al cassiere.

Art. 36

I revisori dei conti sono nominati per la durata per la durata di 2 anni. Essi vengono rimpiazzati ogni anno al termine del loro mandato dal sostituto subentrante.

PARTE NONA

Modifiche statutarie

Art. 37

L'assemblea generale è la sola competente per modificare gli statuti presenti e ciò purché il suo ordine del giorno lo comporti.

Art. 38

La proposta può emanare per via d' iniziativa di almeno un quinto di soci.

Art. 39

L'opportunità di entrata in materia e tutte le decisioni ulteriori devono essere prese a maggioranza dai 2/3 dei votanti.

PARTE DECIMA

Procedura di ricorso

Art. 40

Non c'è ricorso contro le decisioni del comitato che sottostanno temporaneamente o definitivamente alla clausola d'urgenza che le rende inappellabili.

Art. 41

- le decisioni del comitato passibili di ricorso non avranno effetto che dopo la loro pronuncia;
- durante questo termine il ricorso è aperto per via di referendum firmato da almeno 1/5 dei soci, provocando la convocazione dell'assemblea generale;
- il comitato sarà obbligato a giustificare le sue decisioni;
- se la votazione ulteriore è sfavorevole al comitato, le sue saranno annullate, in caso contrario esse avrà il suo effetto di pieno diritto.

PARTE UNDICESIMA

Misure di protezione della personalità

Art. 42

Colui che subisce un attacco illecito, nei suoi interessi personali secondo gli articoli 27 e 28 del C.C.S., può appellarsi con lettera scritta al comitato.

Art. 43

Il caso verrà discusso in seno al comitato, alla presenza dell'interessato.

Art. 44

La sanzione può andare dall'ammonimento all'esclusione.

Art. 45

La società è sciolta:

- per decisione dell'assemblea generale;
- per fusione;
- per altri motivi previsti dalla legge.

La società sciolta entra in liquidazione, salvo in caso di fusione.

Art. 46

Lo scioglimento della società per decisione dell'assemblea o per fusione, non può essere pronunciata che in sessione straordinaria avente questo solo scopo all'ordine del giorno.

- a) la decisione sarà ammessa a maggioranza dei 2/3 dei votanti e comporterà anche il modo d'impegno dell'attivo della società;
- b) i diritti e le pretese dei terzi non devono essere menomati;
- c) in nessun caso l'attivo della società può essere diviso tra i soci, ma devoluto a opere di beneficenza locali.

Il Presidente

Il Segretario

